



REGOLAMENTO INTERNO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA, FILOSOFIA E DIDATTICA DELLE SCIENZE

Articolo 1. Finalità del Corso

Il Corso di Dottorato in Storia, Filosofia e Didattica delle Scienze fa parte della Scuola di Dottorato in Filosofia ed Epistemologia dell'Università di Cagliari (si vedano l'art. 1, comma 2 e l'art. 7, comma 3, del Regolamento interno di detta Scuola; tale regolamento sarà d'ora in poi abbreviato come "RSDFE"). Il presente regolamento stabilisce l'organizzazione dell'attività scientifico-didattica del Corso, in attuazione dell'art. 7, comma 1 del RSDFE.

Il Corso si propone di completare la formazione universitaria di giovani studiosi di storia delle scienze, logica e filosofia della scienza e didattica delle scienze, avviandoli all'attività di ricerca.

Articolo 2. Requisiti di partecipazione

Il dottorato di ricerca è di durata triennale ed è suddiviso in **6 semestri**. Vi si accede per concorso, mediante selezione effettuata (1) tramite una prova scritta e una orale o (2) per valutazione dei titoli. Per garantire la buona qualità dei dottori di ricerca, i concorsi di ammissione saranno improntati alla selezione di studenti fortemente motivati e predisposti alla ricerca, che siano in grado di inserirsi nell'ambito delle tematiche di ricerca locali, e di farsi conoscere e apprezzare anche a livello internazionale.

Articolo 3. Tematiche di ricerca

L'impostazione che caratterizza il Corso è marcatamente interdisciplinare. Il Corso è articolato in quattro indirizzi o *curricula*:

- a) *Storia delle scienze e delle tecniche;*
- b) *Logica e filosofia della scienza;*
- c) *Didattica e pedagogia delle scienze;*
- d) *Teorie dei linguaggi e della comunicazione scientifica.*

Articolo 4. Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del "Regolamento corsi dottorato di ricerca" dell'Università di Cagliari, provvede a:

- a) designare, entro 20 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione ai corsi, i nominativi di 4 professori e 2 ricercatori universitari, tra i quali il Rettore, con proprio decreto, nomina i componenti, tre effettivi e due supplenti, della Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati alla ammissione al corso. A tale Commissione possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca;
- b) deliberare sulle equipollenze dei titoli accademici conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi;
- c) attribuire (all'inizio del corso) a ciascun dottorando un **supervisore** che avrà l'incarico di seguirlo nello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento e, in particolare, nella stesura per ciascun anno di corso del **piano scientifico-didattico individuale** e nell'individuazione dell'area di ricerca che sarà oggetto della **tesi finale**.
- d) valutare annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio; in particolare, valuta:
 - i. il piano scientifico-didattico del dottorando;
 - ii. le relazioni scritte e quella di medio termine, di cui all'art. 5;
 - iii. la tesi finale;
- e) designare, entro il **31 ottobre** di ogni anno, tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il Corso, che saranno nominati dal Rettore quali componenti della Commissione giudicatrice dell'esame finale del Corso. Almeno due dei membri della suddetta Commissione devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniera. Il Collegio dei docenti può proporre la nomina di Commissioni differenziate per indirizzo;
- f) proporre alla apposita Commissione giudicatrice l'elenco dei candidati per il conseguimento del titolo finale, corredato da giudizi sintetici sulla personalità scientifica dei medesimi;
- g) esprimere al Rettore l'opportunità di istituire posti non coperti da borsa di studio.

Il Collegio dei docenti provvede inoltre:

- a) a costituire un **gruppo di lavoro**, con lo scopo di:
 - i. promuovere l'aggregazione e l'internazionalizzazione del Dottorato, mediante la partecipazione a Scuole di dottorato e la stipula di accordi internazionali;
 - ii. favorire la ricerca di fonti esterne di finanziamento;
 - iii. favorire la massima pubblicizzazione del Dottorato, anche a livello internazionale.
- b) a predisporre l'offerta formativa del Dottorato.

Articolo 5. Modalità di svolgimento del Corso e attività del dottorando

A ciascun candidato ammesso a frequentare il Corso verrà assegnato, entro il **primo semestre** di corso, un docente **supervisore**, facente parte del Collegio dei docenti.

All'inizio di ciascun anno il Dottorando presenta al Collegio dei Docenti un piano scientifico-didattico individuale relativo alle attività formative e di ricerca previste per quell'anno.

Le attività formative e di ricerca del Dottorando dovranno prevedere nel loro complesso:

- a) la scelta di uno dei quattro curricula, di cui all'art. 3;
- b) la partecipazione, nei **primi quattro semestri**, a corsi facenti parte dell'offerta formativa del Dottorato, oppure, previa approvazione da parte del Collegio dei docenti, a corsi impartiti presso l'Università di Cagliari o presso un altro Ateneo italiano o straniero. Per ciascun corso frequentato, il dottorando sarà sottoposto a valutazione secondo le modalità stabilite da parte del Docente del corso stesso; nel caso in cui la valutazione risulti positiva, il Collegio dei docenti provvederà quindi all'attribuzione dei CFR relativi al Corso, secondo l'equivalenza 1 CFR = 4 ore di attività formativa (art. 10, comma 1 del RSDFE). Il totale dei CFR relativi ai corsi non dovrà superare il numero di 32 (art. 10, comma 1, lettera a1 del RSDFE).
- c) la frequenza a conferenze e seminari tenuti da membri del Collegio dei docenti o da studiosi italiani e stranieri appositamente invitati dal Collegio stesso; alcuni di questi seminari potranno avere un carattere metodologico (come si scrive un articolo di ricerca, come si imposta una ricerca sperimentale o d'archivio, ecc.);
- d) la presentazione al Supervisore, alla fine del **secondo** e del **quarto semestre**, di una **relazione scientifico didattica** concernente tutte le attività formative e di ricerca espletate dal dottorando nei due semestri di riferimento. Tali relazioni saranno valutate dal Collegio che, in caso di valutazione positiva, provvederà all'attribuzione dei relativi CFR in base alla tabella di attribuzione crediti (Allegato A del presente Regolamento);
- e) l'indicazione al Coordinatore, al termine del **terzo semestre**, del tema oggetto della tesi finale;
- f) la presentazione, all'inizio del **quarto semestre**, di una relazione orale (detta **relazione di medio termine**), in cui illustrerà al Collegio dei docenti e a eventuali altri studiosi interessati l'avanzamento del proprio progetto di ricerca. La valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti della relazione di medio termine è condizione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno del corso (quinto e sesto semestre);
- g) l'eventuale impegno didattico, concordato con il Supervisore e con il Presidente del Consiglio di Classe del Corso di Laurea nel quale il dottorando intende svolgere la propria attività. Questo impegno didattico non può essere superiore a 20 ore per semestre.

Articolo 6. Tesi finale

Per garantire una buona qualità della tesi, sia in termini di originalità sia di significatività dei risultati, è auspicabile che la ricerca di tesi si collochi nell'ambito di un progetto di ricerca che permetta al dottorando di lavorare su tematiche avanzate e lo metta a contatto con esperti nazionali e internazionali del settore. La tesi di dottorato può essere redatta in lingua italiana o inglese.

La tesi sarà valutata, alla fine del sesto semestre, da una commissione nominata dal Collegio dei docenti. La valutazione della Commissione potrà avvalersi anche di un giudizio fornito da un *referee* esterno nominato dal Collegio su proposta del Coordinatore.

Per quanto riguarda le modalità per il conseguimento del titolo di "Dottore di ricerca", si rimanda all'art. 13 del "Regolamento corsi dottorato di ricerca" dell'Università di Cagliari.

Articolo 7. Servizi e aspetti finanziari

I dottorandi avranno accesso ai servizi del Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Filosofiche (fax, posta elettronica, fotocopiatrice, ecc.). I dottorandi hanno diritto inoltre a uno spazio di lavoro nei locali del Dipartimento.

Un dottorando può svolgere attività di formazione all'estero, per una durata massima di 18 mesi. Durante la formazione all'estero la borsa è aumentata del 50%.

Articolo 8. Regolamento e scheda per l'attribuzione di CFR

Il Regolamento per l'attribuzione dei Crediti di Formazione alla Ricerca (CFR), contenuta nell'Allegato A, e la relativa Scheda, contenuta nell'Allegato B, fanno parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 9. Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda al **D.M. 224 del 30 aprile 1999** (*Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca*) al **D.R. del 26 agosto 1999** (*Regolamento corsi Dottorato di Ricerca*, approvato dal

Senato Accademico il 28 giugno 1999, successivamente modificato con delibera del Senato Accademico il 15 novembre 2000 e integrato con delibere del Senato Accademico del 26.06.2008, del 25.11.2009 e 29.06.2010) e al **D.R. 460 del 9 dicembre 2005** (*Regolamento di Ateneo sulle Scuole di Dottorato*, integrato con il **D.R. 788 del 15/05/09**).

Le tabelle seguenti illustrano sinteticamente attività e scadenze del dottorando e del Collegio dei docenti:

I ANNO

PRIMO SEMESTRE	
COLLEGIO DOCENTI	DOTTORANDO
Valutazione dei fondi Organizzazione corsi e seminari	Colloquio con Collegio dei docenti
Attribuzione del supervisore	Inizio 1° semestre: 1° piano scientifico-didattico individuale
Inizio 1° semestre: valutazione del 1° piano scientifico-didattico individuale	Frequenza corsi
	Frequenza seminari
	Attività didattica (max 20 ore)*

SECONDO SEMESTRE	
COLLEGIO DOCENTI	DOTTORANDO
	Frequenza corsi
	Frequenza seminari
Fine 2° semestre: valutazione delle relazioni scientifico-didattiche relative al 1° e al 2° semestre	Fine 2° semestre: Presentazione al Supervisore della relazione scientifico-didattica relativa al 1° e al 2° semestre
	Attività didattica (max 20 ore)*

II ANNO

TERZO SEMESTRE	
COLLEGIO DOCENTI	DOTTORANDO
Valutazione dei fondi Organizzazione corsi e seminari	Inizio 3° semestre: 2° piano scientifico-didattico individuale
Inizio 3° semestre: valutazione del 2° piano scientifico-didattico individuale	Frequenza corsi
	Frequenza seminari
	Fine terzo semestre: indicazione al Coordinatore del tema della tesi
	Attività didattica (max 20 ore) *

QUARTO SEMESTRE	
COLLEGIO DOCENTI	DOTTORANDO
Inizio 4° semestre: Valutazione della relazione di medio termine	Inizio 4° semestre: relazione di medio termine
	Inizio 4° semestre: inizio stesura tesi finale
	Frequenza corsi
	Frequenza seminari
Fine 4° semestre: valutazione delle relazioni scientifico-didattiche relative al 3° e al 4° semestre	Fine 4° semestre: Presentazione al Supervisore della relazione scientifico-didattica relativa al 3° e al 4° semestre
	Attività didattica (max 20 ore)*

III ANNO

QUINTO SEMESTRE	
COLLEGIO DOCENTI	DOTTORANDO
Valutazione dei fondi Organizzazione corsi e seminari	Inizio 5° semestre: 3° piano scientifico-didattico individuale
Inizio 5° semestre: valutazione del 3° piano scientifico-didattico individuale	Frequenza seminari
Fine 5° semestre: nomina dell'eventuale referee esterno per la valutazione della tesi	
	Attività didattica (max 20 ore) *

SESTO SEMESTRE	
COLLEGIO DOCENTI	DOTTORANDO
	Frequenza seminari
Fine 6° semestre: valutazione della tesi	Stesura tesi e presentazione della tesi al Collegio dei docenti
Fine 6° semestre: giudizi sui dottorandi per il conseguimento del titolo finale	Esame finale
	Attività didattica (max 20 ore) *

* = non obbligatoria